



n. 30655

Sent. 168/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Pierpaolo Grasso

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30655 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

IORNO Dott. Vittorio Vincenzo, nato a Milano il 19.2.1950 ed ivi residente, c.f. RNIVTR50B19F205U, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Marini e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Milano, Via Visconti Venosta n. 7, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

Uditi, all'udienza del 26 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario Dott.sa Marta Barbara Pisani, il Pubblico ministero Dott. Gaetano Milano e l'Avv. Sara Vitale delegata dall'Avv. Francesco De Marini per il convenuto.

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 3 aprile 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Dott. Vittorio Vincenzo IORNO, dirigente medico di anestesia e rianimazione presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano, per avere svolto attività professionale privata presso il proprio studio odontoiatrico nel periodo 8.9.2005-29.9.2006 in costanza di regime di esclusività con il SSN e comunque senza l'autorizzazione prevista dall'art. 53, co. 7 del D.lgs. n. 165/2001. Parte istante prospetta una ipotesi di incompatibilità assoluta, dal momento che il regime di esclusività determinava il divieto di esercitare la libera professione, non rimovibile mediante autorizzazione, e comunque l'insussistenza di questa, quale fonte di responsabilità risarcitoria così come tipizzata nella citata norma.

La Procura regionale riferisce che la notizia di danno proveniente dalla Fondazione è del 22.2.2017, fa seguito alla relazione della Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Anticorruzione-Gruppo Funzione Pubblica) del 6.10.2015, trasmessa alla Fondazione in data 1.4.2016, con la quale erano accertati e quantificati i compensi percepiti dal convenuto per l'attività libero-professionale svolta, e che detta indagine veniva avviata a seguito di denuncia anonima del 20.11.2013. Precisa, inoltre, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Milano aveva avviato a carico del convenuto un procedimento penale per truffa ex art. 640 c.p., poi archiviato per intervenuta prescrizione in data 27.6.2014, e che il procedimento disciplinare, iniziato in data 15.4.2016, veniva definito con la sanzione della sospensione dal servizio in data 13.7.2016. La Fondazione adottava atti di costituzione in mora in data 27.7.2016 (comunicazione all'interessato avvenuta con raccomandata ricevuta il 10.8.2016, cfr. doc. 5/a/1 prod. Proc.) e in data 9.7.2021 (comunicazione con raccomandata con avviso di giacenza del 12.7.2021, cfr. doc. 5/b/2).

L'invito a dedurre era notificato in data 13.2.2024 (doc. 7/a/b). Ricostruito il quadro normativo ed evidenziato che il convenuto aveva già ricevuto nel 2005

analoga contestazione da parte della Fondazione, rimasta senza esito nonostante le assicurazioni manifestate per iscritto dal medesimo (cfr. la lettera del 13 aprile 2005, prodotta *sub* doc. 4/3), la Procura, ravvisato l'elemento soggettivo del dolo, quantifica i compensi, sulla base delle fatture in atti (doc. 3/d-e), in euro 44.340,00, somma per cui è formulata domanda di condanna in favore della Fondazione.

Parte convenuta si è costituita in giudizio depositando memoria e documenti in data 5 settembre 2024. In via preliminare eccepisce la prescrizione quinquennale dell'illecito erariale, risalente al periodo 8.9.2005-29.9.2006. La difesa sostiene che l'Amministrazione era a conoscenza sin dal 2005 che il convenuto aveva un proprio studio professionale, avendoglielo contestato con nota del 3 marzo 2005 senza poi adottare alcun provvedimento disciplinare, e comunque dall'avvio del procedimento penale riguardante il periodo per cui è causa, nel 2006, essendo stata destinataria di provvedimenti istruttori.

Osserva che la prescrizione quinquennale, decorrente dalla commessa violazione, risulterebbe maturata anche laddove si ritenesse la natura sanzionatoria della responsabilità contestata, alla luce della norma generale recata dall'art. 28 della L. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative.

Nel merito rileva la mancanza di dolo per avere il convenuto richiesto l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza (produce a tal fine, *sub* doc. 1, una nota datata 7.7.1999) e, in assenza di risposta, aver confidato su un tacito assenso. Conclude quindi per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riquantificazione e riduzione dell'addebito.

All'udienza del 26 settembre 2024, data per letta su consenso delle parti la relazione di causa, le parti hanno illustrato e richiamato le rispettive

conclusioni.

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione.

Nei casi come quello di specie, infatti, il termine prescrizionale quinquennale ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994 non può farsi decorrere dalla data del fatto (ossia dal 2005-2006), bensì dalla data in cui l'ente danneggiato ha avuto contezza dell'illecito (cfr., tra le tante, Sez. I App. n. 157/2020 e, più di recente, Sez. III App. n. 215/2024, alle cui ampie ed esaustive motivazioni in diritto si rinvia) ossia, nella specie, dalla relazione della Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Anticorruzione-Gruppo Funzione Pubblica) del 6.10.2015, trasmessa alla Fondazione in data 1.4.2016, con la quale erano accertati e quantificati i compensi percepiti dal convenuto per l'attività libero-professionale svolta e cui è seguita la *notitia damni* da parte della Fondazione IRCCS in data 22.2.2017 (docc. 1 e 4/6 prod. Proc.), così come puntualmente argomentato in citazione (cfr. pagg. 18-20).

Va ancora precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, Sez. III App. n. 345/2016, nonché questa Sezione n. 181/2023), un comportamento omissivo avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge, come il comunicare al proprio datore di lavoro lo svolgimento di attività extraistituzionali al fine della verifica di compatibilità con i doveri d'ufficio, rileva al fine della decorrenza del termine prescrizionale alla stregua del doloso occultamento codificato nell'art. 1, comma 2 L. n. 20 cit.

È appena il caso di rilevare che nessuna efficacia esimente può qui avere la

nota prodotta dalla difesa *sub* doc. 1. Essa infatti, risalente al 1999, non contiene nessuna richiesta di autorizzazione, ma, al contrario, esprime l'opzione per il regime di esclusività e la generica volontà di volere convenzionare la propria attività libero-professionale, con ciò confermando la prospettazione attorea.

2. Venendo al merito, ritiene il Collegio che ricorra la violazione dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, con la conseguente responsabilità erariale tipizzata nel comma 7 *bis*, così come inserito dall'art. 1, comma 42, lett. d) della L. n. 190/2012, ovvero l'aver svolto attività lavorativa libero professionale incompatibile con il rapporto di pubblico impiego e non aver riversato il relativo compenso all'Amministrazione di appartenenza.

Che si tratti di incompatibilità assoluta, come quella di specie, o relativa (come quella derivante dallo svolgimento senza autorizzazione di attività autorizzabile, cui fa espresso riferimento il precedente comma 7), l'illecito che ne deriva è foriero di danno erariale e non v'è ragione perché il criterio di quantificazione *ex lege* del danno (commisurato, ai sensi del ridetto comma 7, all'ammontare dei compensi percepiti e non riversati) non valga per entrambe le ipotesi (cfr. questa Sezione n. 94/2019 e nn. 28 e 181/2023 cit.). Tale illecito, con le sue conseguenze *ex lege*, presuppone, invero, sia nel caso di incompatibilità assoluta, che relativa, la violazione degli obblighi di comunicazione che fanno capo al dipendente pubblico quando si tratta di assumere incarichi esterni, la cui valutazione di compatibilità con il rapporto di impiego non può che spettare alla p.a.

2.1. L'illecito in questione, per quanto tipizzato *ex lege* in alcuni suoi elementi, non integra ipotesi di responsabilità sanzionatoria o formale, bensì di carattere

risarcitorio, e, pertanto, occorre accertarne l'elemento soggettivo (cfr. SS.RR. n. 26/2019, cui, per brevità, si rinvia, anche per l'approfondito inquadramento sistematico).

Questo sussiste alla luce degli atti di causa.

Il Collegio ritiene condivisibile sul punto la prospettazione di parte attrice secondo cui l'elemento psicologico che appare aver sorretto la condotta del convenuto è quello del dolo. A tal fine assumono decisiva rilevanza le circostanze evidenziate in citazione (cfr. pagg. 20-22) e documentate, come l'aver l'ente di appartenenza già in precedenza espressamente richiamato il medesimo a non violare per il futuro il rapporto di esclusività (cfr. la nota della Fondazione del 3.3.2005 *sub* doc.4/3 prod. Proc.).

Il convenuto ha opposto la propria buona fede adducendo che l'ente era a conoscenza della propria attività professionale sin dal 1999.

Tali difese non colgono nel segno.

Valgano qui le puntuali argomentazioni contenute in citazione (cfr. pagg. 20-22 cit.) e sopra richiamate e, in particolare, l'irrilevanza a tal fine della già citata nota del 1999 con cui il convenuto dichiarava una generica volontà di convenzionare la propria attività professionale (doc. 1 prod. difesa), dal momento che detta richiesta non è stata riscontrata dall'ente e non ha alcuna valenza autorizzatoria (né peraltro essa costituiva una richiesta di autorizzazione), nemmeno potrebbe valere come presa d'atto di incarichi non ancora svolti, come quelli oggetto di contestazione, relativi al 2005-2006.

Né appare sostenibile la rilevanza giuridica, in funzione sanante, della eventuale conoscenza dell'incarico acquisita informalmente da parte di altri soggetti, appartenenti o meno all'Amministrazione, al di fuori del

procedimento autorizzatorio previsto e disciplinato dall'art. 53, commi 7, 7bis e 10 del D.lgs. n. 165/2001.

3. Ritenuto come sopra accertato l'illecito produttivo di danno erariale e in assenza di specifiche contestazioni, da parte della difesa, sull'*an* e sul *quantum* delle prestazioni professionali rese in violazione del divieto, può assumersi a base della condanna l'importo quantificato in citazione, che trova riscontro nella prodotta documentazione (cfr. doc. 3).

4. In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento di euro 44.340,00, corrispondente ai compensi percepiti dall'8.9.2005 al 29.9.2006 per l'attività libero professionale svolta in situazione di incompatibilità con il rapporto di impiego pubblico in essere.

5. Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria, la cui decorrenza può essere fissata al 1° gennaio 2007, sino al deposito della presente sentenza, e di interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

CONDANNA

IORNO Vittorio Vincenzo, c.f. RNIVTR50B19F205U, al risarcimento del danno in favore della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'importo di euro 44.340,00 (quarantaquattromilatrecentoquaranta/00) oltre rivalutazione monetaria con

decorrenza fissata al 1° gennaio 2007 sino al deposito della presente sentenza

e interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza

all'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano

in complessivi euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Walter Berruti

Antonio Marco Canu

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22.10.2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente